

Comune di Valle Mosso (Biella)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/06/2011 "Modifica regolamento edilizio (art. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999, n. 19)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1) Di apportare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. 8/7/1999, n. 19, le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, approvato come innanzi:

A) Dopo l'art. 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 12bis - Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili

1. Lo spessore delle murature esterne (tamponature o muri portanti) superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1 secondo i limiti fissati dalla normativa regionale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti qualitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati e asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

4. I commi 1, 2, e 3 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

5. Si intende inoltre riportato quanto prescritto dall'art. 1-bis del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, dal D.Lgs. n° 311/2006, dal D.P.R. n° 59 del 02.04.2009, dal D.M. 26.01.2010, dalla L.R. n° 13/07 come integrata dalla D.G.R. 04.08.09 n° 46-11968, per quanto concerne l'obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.”.

2) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, con le modifiche apportate con il presente atto, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con D. C. R. 29/7/1999, n. 548-9691 e modificato con D. C. R. 8 luglio 2009 n. 267-31038.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 18/7/1999, n. 19.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8/7/1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.